



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 297

Caserta, 29.05.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”* in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le sopresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l'emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"* il quale prevede;

- all' art. 4, comma 1, che l'Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.*

Visto in particolare l'art. 12 del succitato DM che il quale *regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come *"piano territoriale di settore"* ed aggiunge che esso è lo *"strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"*.

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che *"le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato"*.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto l'art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che *“fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*;

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio-parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Vista la legge della Regione Campania del 07 febbraio 1994 n.8 “Norme in materia di difesa del suolo-attuazione della legge 18 maggio 1989, n.183 e ss.mm.e.ii; ha disciplinato la specifica materia della Difesa del Suolo” con l'istituzione delle Autorità di Bacino regionali;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n.663 del 19.05.2016 avente ad oggetto: “Fase transitoria di continuità amministrativa delle funzioni delle Autorità di Bacino”.

Vista la legge regionale. 27 gennaio 2012, n.1 “legge finanziaria”- art.52 comma 3., lett. e),che ha accorpato le Autorità di Bacino - Nord-Occidentale della Campania e Sarno nell'unica Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale.

Visto che lo stesso art.52 della richiamata legge regionale n.1/2012, al comma 3 lettera e, prevede che con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo, siano disposte le modalità di accorpamento e ricostituzione degli Organi

Visto che il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n.143 del 15/05/2012 - B.U.R.C. n.33 del 21/05/2012 ha stabilito tali modalità.

Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Campania Centrale n.8 del 24.07.2012, di approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure tecnico- amministrative ai fini del rilascio dei pareri di competenza della medesima AdB;

Visto l'art. 40 delle Norme di attuazione delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23/02/2015 (avviso pubblicato sul BURC n.20 del 23.03.2015) ed approvato dal Consiglio Regionale con attestato n.437/2 del 19.02.2016 (BURC n.14 del 29.02.2016).

Vista la Delibera n. 74 del 14 febbraio 2017 – pubblicata nel B.U.R.C. n.14 del 20 febbraio 2017 – con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 ed ha disposto, in merito al prosieguo delle attività, che il personale delle Autorità di Bacino sopresse (ex Autorità di Bacino Campania Centrale e ex Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale Sele) sia assegnato alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici della Regione Campania e che il personale citato completi le istruttorie in corso, fermo restando che i provvedimenti conclusivi sono regolati dal nuovo assetto;

Vista la DGR Campania n. 234 del 26/04/2017 di integrazione della citata Delibera 74/2017 in merito alla fase transitoria delle funzioni delle Autorità di bacino fino all'emanazione del DPCM di cui al comma 4 dell'art.63 del D.lgs. 152/2006



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Vista la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n.1237 del 10.07.2017 con la quale la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ha trasmesso all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale la documentazione relativa alle Varianti al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico in parola non concluse e da perfezionare come da DM n.294 del 25 ottobre 2016, tra cui quella a suo tempo proposta dai Comuni di Casandrino (NA) e di Melito di Napoli (NA) rispettivamente con nota prot. 5942 del 19/05/2016 acquisita al protocollo dell'AdB Campania Centrale con prot. 1446 del 24/05/2016 e prot. 11791 del 18/05/2016, acquisita dalla medesima AdB con prot. 1418 del 20/05/2016.

Vista la delibera n. 42, del 31.05.2016 del Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale con la quale è stata adottata, in conformità al parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico della medesima AdB nella seduta del 26/05/2016, la proposta di ripermimetrazione di aree a pericolosità idraulica del PSAI dell'AdB Campania Centrale, di cui al punto precedente, relativa all'alveo Spinelli-Lavinaio- Fondina e che interessa porzioni del territorio di Casandrino (NA), Melito di Napoli (NA), Sant'Arpino (NA), Sant'Antimo (NA), Frattamaggiore (NA), Frattaminore (NA), Grumo Nevano(NA) , Mugnano di Napoli(NA)

Considerato che, con la medesima delibera n. 42 del 31.05.2016, è stato stabilito che a far data dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso di avvenuta adozione della delibera stessa, e nelle more dell'adozione della variante al PSAI dell'AdB Campania Centrale, per il territorio interessato, le norme più restrittive tra proposta di ripermimetrazione adottata ed il PSAI vigente assumono valore di misure di salvaguardia ai sensi della normativa vigente.

Dato atto che in esecuzione della citata delibera del Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale ai fini dell'adozione ed approvazione delle proposte di variante al vigente Piano stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale è stata espletata la Conferenza Programmatica ai sensi dell'art.68 del D.lvo 152/2006, conclusasi nella seduta del giorno 04/11/2018 con parere favorevole sulle proposte di ripermimetrazioni in esame;

Vista la nota della Regione Campania Direzione Generale per l'Ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema UOD 50.06.16 prot 301428 del 10/05/2018, con la quale è stato trasmesso il verbale conclusivo della Conferenza programmatica in parola, unitamente al Decreto n. 1 del 10/05/2018 del Dirigente del Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati Difesa del Suolo, Bonifica ed Irrigazione, di presa d'atto del parere espresso e della conclusione della Conferenza Programmatica

Visti gli atti ed elaborati della ripermimetrazione di aree a pericolosità e rischio idraulico, così come modificati a seguito delle attività della suindicata Conferenza Programmatica e di seguito indicati:

R.0 Elenco elaborati;

R.1 proposta di ripermimetrazione;

T1 proposta di ripermimetrazione - Carta della vulnerabilità topografica;

T2 proposta di ripermimetrazione - Carta della pericolosità idraulica;

T3 proposta di ripermimetrazione - Carta del rischio idraulico

Ritenuto che, in conformità dell'esito favorevole della Conferenza Programmatica, la proposta di ripermimetrazione in Variante al Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale vada adottata e successivamente sottoposta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali, come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 d el D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che *“L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M.; va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”*;

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Ritenuto di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento, preso atto del procedimento finora espletato, nell'ambito delle competenze e delle responsabilità dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale e successivamente dell'AdB Distrettuale, e del fatto che la proposta di ripermetrazione in parola riguarda parti del territorio ricompresi nei comuni di Casandrino (NA), Melito di Napoli (NA), Sant'Arpino (NA), Sant'Antimo (NA), Frattamaggiore (NA), Frattaminore (NA), Grumo Nevano(NA) , Mugnano di Napoli(NA).

Tenuto conto che la proposta di ripermetrazione suddetta costituisce variante al Vigente PSAI dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale.

Ai sensi delle vigenti disposizione di legge

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 Di adottare, ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, la “Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” relativamente ai settori di territorio dei comuni di Casandrino (NA), Melito di Napoli (NA), Sant'Arpino (NA), Sant'Antimo (NA), Frattamaggiore (NA), Frattaminore (NA), Grumo Nevano (NA) , Mugnano di Napoli(NA), costituito dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

R.0 Elenco elaborati:

R.1 proposta di ripermetrazione:

T1 proposta di ripermetrazione - Carta della vulnerabilità topografica:

T2 proposta di ripermetrazione - Carta della pericolosità idraulica:

T3 proposta di ripermetrazione - Carta del rischio idraulico

Art. 2 Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque*, presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nonché presso la Giunta Regionale della



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Campania Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema e presso i Comuni interessati.

Art. 3 Di proporre, alla Conferenza Istituzionale Permanente l'adozione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 4 Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie Generale-* e copia integrale nel *Bollettino Ufficiale della Regione Campania*.

Art. 5 L'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla delibera di adozione n. 42 del 31.05.2016 del C.I. dell'ex AdB Campania Centrale della proposta di ripermimetrazione, decadono dal giorno successivo alla pubblicazione di cui all'art.4.

Art. 6 Ai fini della necessaria coerenza territoriale tra la pianificazione del rischio idrogeologico e le attività e gli interventi che si attuano sul territorio, l'AdB Distrettuale terrà conto dei contenuti della presente variante, nei pareri ed in generale in tutti gli atti di propria competenza, che hanno relazione con la variante stessa. È facoltà degli Enti di competenza richiedere all'AdB Distrettuale indicazioni nei casi in cui vi siano dubbi sulla necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, nonché sull'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti della variante.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli